

**Cassazione/2.** Non è necessario che il Pvc sia noto all'interessato

# Il verbale blocca sempre la prescrizione

**Antonio Iorio**

■ Il Pvc è idoneo a interrompere la prescrizione anche nei confronti di soggetti diversi dal destinatario di tale atto: è sufficiente, infatti, che gli uffici finanziari o la Guardia di Finanza prendano cognizione dell'esistenza di un reato. A fornire questa interpretazione è la **Cassazione**, con la sentenza n. 19358.

Il rappresentante legale di una società era indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del decreto legislativo 74/00). Nel corso del procedimento il Gip aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su alcuni beni di proprietà dell'indagato. Il Tribunale del riesame, però, aveva annullato il provvedimento cautelare ritenendo intervenuta la prescrizione del reato (al tempo 6 anni dal delitto), poiché la violazione si era consumata con l'invio della dichiarazione del 2007, ossia il 28 settembre 2008 e, quindi, si era prescritta il 28 settembre 2014.

La prescrizione è una causa di estinzione del reato, come previsto dall'articolo 2934 C.c., è la modalità di estinzione del diritto per il mancato esercizio dello stesso da parte del titolare per il tempo determinato dalla legge. L'interruzione della prescrizione può avvenire, nei reati tributari, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 C.p., anche dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento. Tale interruzione comporta il differimento temporale fino a un massimo di 1/4 del tempo della prescrizione, quindi nella specie un altro anno e mezzo oltre i sei anni ordinari (in totale 7 anni e mezzo).

Nella vicenda oggetto della sen-

tenza, l'unico Pvc notificato - pur essendo atto idoneo a interrompere la prescrizione - era stato redatto solo nei confronti del soggetto che aveva emesso le false fatture e non nei confronti dell'indagato. Pertanto il Tribunale del riesame, in accoglimento della tesi difensiva, aveva ritenuto non interrotta la prescrizione trattandosi di Pvc relativo a reato commesso da un soggetto diverso dal destinatario.

Il Pm era quindi ricorso in Cassazione sostenendo che le cause interruttive della prescrizione hanno natura oggettiva, impersonale e non ricettizia; pertanto è sufficiente che prima della scadenza del termine ordinario di prescrizione, il fatto addebitato sia accertato. In buona sostanza, il Pvc e l'accertamento possono anche riguardare un altro soggetto ma se accertano un reato, sono comunque idonei a interrompere la prescrizione per i soggetti coinvolti.

La Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha affermato che l'efficacia interruttiva della prescrizione dipende dalla mera emanazione del Pvc o dell'accertamento dell'atto e non dalla sua comunicazione all'interessato, tantomeno è necessario che gli atti siano portati a conoscenza dell'autorità giudiziaria dispiegando essi di per sé effetti.

La causa interruttiva ha carattere oggettivo, impersonale e non ricettizio: deve trattarsi di un'attività in cui uffici finanziari o la GdF prendono cognizione dell'esistenza di un delitto, manifestando così la pretesa punitiva dello Stato. Nella specie, il Pvc, redatto nei confronti del solo soggetto emittente le false fatture, aveva valore interruttivo anche per il reato di dichiarazione fraudolenta commesso dagli utilizzatori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

